



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

Roma, 26 aprile 2012

Prot. n. 1171

All.

Agli Ordini degli Avvocati di Civitavecchia, di
Roma, di Tivoli e di Velletri

Agli Ordini dei Dottori Commercialisti di Roma e
di Civitavecchia

Ai Collegi dei Ragionieri Commercialisti di Roma
e di Civitavecchia

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio
Provinciale di Roma

All'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

All'Ordine provinciale degli Architetti di Roma

Al Collegio dei Geometri della provincia di Roma

Al Collegio Professionale dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati della provincia di Roma

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della provincia di Roma

Al Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri
Doganali di Roma

Al Collegio Professionale dei Periti Industriali
della provincia di Roma

OGGETTO: Scarto d'archivio - restituzione fascicoli di parte ex art. 25 D.Lgs. 546/92.

Come noto, il secondo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 546/92, prescrive che *"I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo"*.

Il Direttore dell'Ufficio Amministrazione Risorse del Dipartimento delle Politiche Fiscali - Ministero dell'Economia e delle Finanze - con nota Prot. 29443 del 3 maggio 2006, ha impartito istruzioni alle Segreterie delle Commissioni Tributarie in relazione alle modalità operative per la restituzione dei fascicoli alle parti in giudizio al termine del processo tributario (che si identifica nel passaggio in giudicato della sentenza).

Le istruzioni per l'archiviazione e la procedura di scarto dei documenti relativi all'attività processuale di questa Commissione sono invece dettate dal Manuale di Gestione e dal titolare d'archivio, approvato dal Dipartimento delle Finanze, che autorizza lo scarto dei fascicoli delle parti e dei terzi chiamati in causa trascorsi 5 anni dal deposito della sentenza.

Si rammenta, altresì, che l'art. 2961 del codice civile dispone che i cancellieri - ai quali sono equiparati, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 546/92, i segretari delle sezioni nello svolgimento delle attività di assistenza alle commissioni tributarie - *"sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate"*.

Ciò premesso, considerata l'urgenza e la necessità di disporre di spazio per l'archiviazione della documentazione più recente, si dà notizia che è già iniziata la procedura di scarto d'archivio riferita ai ricorsi decisi entro il 31/12/2001.

Tanto si segnala a codesti spettabili Ordini e Collegi, perché possano portare a conoscenza dei propri iscritti il contenuto della presente comunicazione, affinché questi ultimi possano provvedere, qualora interessati, al ritiro dei fascicoli di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE,
DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
(*dr. Stefano Ferrari*)